



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE E  
INTERNAZIONALI DI MERCATO  
ATPO IV**

**Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Settore ortofrutta  
STRATEGIA NAZIONALE 2009-2013**

**Misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei  
programmi operativi**

**ALLEGATO n. 3 alla Circolare ministeriale n. 3684 del 02/10/2008**

## 1 – Misure applicabili

I programmi operativi delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle associazioni di organizzazioni dei produttori (AOP), al fine del perseguimento dell'obiettivo di prevenzione e gestione delle crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, possono prevedere una o più delle seguenti misure di prevenzione e gestione delle crisi:

- a) ritiro dal mercato;
- b) raccolta prima della maturazione o mancata raccolta degli ortofrutticoli;
- c) promozione e comunicazione;
- d) assicurazione del raccolto.

## 2 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione della Strategia Nazionale, si intende per:

- a) *“prodotti ritirati dal mercato, prodotti ritirati e prodotti non posti in vendita”*, i prodotti che sono ritirati dal mercato ai sensi ed in conformità con quanto previsto dagli artt. 76 e seguenti del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione;
- b) *“raccolta prima della maturazione o raccolta verde”*, la raccolta completa di prodotti non commercializzabili eseguita su una data superficie prima dell'inizio della raccolta normale. I prodotti non devono essere già stati danneggiati prima della raccolta verde da avversità atmosferiche, fitopatie o in altro modo. La raccolta verde è una pratica supplementare e differente rispetto alle normali pratiche culturali, quali il diradamento dei frutti;
- c) *“mancata raccolta”*, la mancata effettuazione della raccolta di qualsiasi produzione commerciale su una data superficie nel corso del normale ciclo di produzione. La distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie non è tuttavia considerata mancata raccolta;
- d) *“promozione e comunicazione”*, quelle misure complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione, qualora previste nei programmi;
- e) *“assicurazione del raccolto”* quelle misure finalizzate a contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori e a risarcire le perdite di mercato subite dall'organizzazione dei produttori e/o dai suoi soci quando questi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventualmente fitopatie o infestazioni parassitarie.

## 3 - Ritiri dal mercato

Le procedure operative relative alle operazioni di ritiro dal mercato da parte delle OP sono definite dall'Organismo pagatore competente in base alla Regione o Provincia autonoma che ha approvato il programma operativo, secondo i principi definiti dall'AGEA, ai sensi di quanto

previsto dagli articoli n. 79, paragrafo 2, n. 81, paragrafi 1 e 2, n. 84, paragrafo 1, n. 86, paragrafo 1, n. 87, paragrafo 1 e n. 90, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1580/2007.

L'ammontare massimo del supporto per i prodotti non indicati nell'allegato X del regolamento (CE) n. 1580/2007 è il seguente:

Tabella 1

Prodotto	€100 kg
Kiwi	24,8
Carota	8,0
Cetriolo	16,8
Cipolla	8,0
Fagiolini	16,8
Kaki	15,0
Susine	24,8
Zucchine	14,4
Carciofi	26,0
Finocchi	18,0
Peperoni	14,4
Broccoli	20,0
Insalate	28,0
Spinaci	12,0
Fragole	140,0

Per altri prodotti non indicati nella tabella, l'importo del sostegno massimo sarà stabilito dalle Regioni e Province autonome competenti

### 3.1 - Destinazione dei prodotti ritirati

I prodotti ritirati, possono avere le seguenti destinazioni:

- a) distribuzione gratuita ai sensi dell'articolo 103 quinquies, par. 4 lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- b) realizzazione di biomasse;
- c) alimentazione animale;
- d) distillazione in alcool;
- e) trasformazione industriale *no food*;
- f) biodegradazione o compostaggio. Queste due destinazioni sono consentite solo qualora non sia possibile il ricorso a nessuna delle altre destinazioni sopra indicate.

Le operazioni di ritiro devono rispettare la Disciplina ambientale contenuta nell'ambito della Strategia Nazionale.

La cessione di prodotti all'industria di trasformazione ai fini della distillazione, è possibile solo a condizione che ciò non comporti distorsioni di concorrenza per le industrie interessate all'interno della Comunità europea per i prodotti importati.

### 3.2 - Approvazione della misura

Ai fini dell'approvazione della misura nell'ambito dei programmi operativi, le Regioni e le Province autonome verificano per i prodotti interessati che i ritiri:

- a) costituiscano uno strumento di stabilizzazione a breve termine dell'offerta sul mercato dei prodotti freschi e non uno sbocco alternativo al mercato;
- c) non perturbino la gestione del mercato dei prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

### 3.3 - Rendicontazione delle operazioni di ritiro

Per poter ricevere l'aiuto comunitario, le OP presentano i documenti giustificativi definiti dall'Organismo pagatore, concernenti almeno:

- a) i quantitativi commercializzati di ogni prodotto dall'inizio della campagna;
- b) i quantitativi di ogni prodotto ritirati dal mercato;
- c) la destinazione finale di ciascun prodotto, attestata da un certificato di presa in consegna (o documento equivalente) dei prodotti ritirati da terzi per la distribuzione gratuita, la distillazione, l'alimentazione animale;
- d) l'avvenuta comunicazione all'Organismo pagatore delle operazioni di ritiro .

L'Organismo pagatore competente, verifica, per l'insieme dei quantitativi non messi in vendita dall'inizio della campagna, il rispetto dei limiti previsti dalla normativa Comunitaria. In caso di superamento, l'aiuto è riconosciuto solo nel rispetto di detti limiti.

## 4 - raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

L'attivazione degli interventi della raccolta prima della maturazione e della mancata raccolta è possibile, se prevista nel programma operativo, previa presentazione all'Organismo pagatore competente, di una analisi della situazione e/o previsione di mercato.

Gli interventi sono applicabili alle specie frutticole ed orticole di cui alla Tabella 2.

### 4.1 - indennità per operazioni di raccolta prima della maturazione e mancata raccolta

L'indennità ammissibile non può superare il 90% dei massimali di sostegno per i prodotti ritirati dal mercato, fissati nell'allegato X del regolamento (CE) n.1580/2007 e per taluni prodotti indicati nella tabella 1, determinati applicando le rese standard per ettaro ricavate dalla media delle statistiche agrarie ISTAT per gli anni 2005, 2006 e 2007.

**Tabella 2** – indennità per operazioni di raccolta prima della maturazione e mancata raccolta:

Prodotto	Max. sostegno €100 kg. (Allegato X e tabella 1)	Rese - qli/ha (media triennale dati ISTAT 2005- 2006-2007)	Massimale dell'aiuto	Indennizzo massimo (90%) (art. 86 par. 4 lettera b)
Cavolfiori	10,52	240	2.524,80	2.272,32
Pomodori	7,25	330	2.392,50	2.153,25

Mele	13,22	375	4.957,50	4.461,75
Uve	12,03	223	2.682,69	2.414,42
Albicocche	21,26	128	2.721,28	2.449,15
Nettarine	19,56	213	4.166,28	3.749,65
Pesche	16,49	188	3.100,12	2.790,11
Pere	12,59	238	2.996,42	2.696,78
Melanzane	5,96	270	1.609,20	1.448,28
Meloni	6,00	222	1.332,00	1.198,80
Angurie	6,00	385	2.310,00	2.079,00
Arance	21,00	237	4.977,00	4.479,30
Mandarini	19,50	171	3.334,50	3.001,05
Clementine	19,50	220	4.290,00	3.861,00
Limoni	19,50	223	4.348,50	3.913,65
Susine	24,80	150	3.720,00	3.348,00
Kaki	15,00	212	3.180,00	2.862,00
Cipolla	8,00	297	2.376,00	2.138,40
Carciofi	26,00	100	2.600,00	2.340,00
Peperoni	14,40	218	3.139,20	2.825,28
Finocchi	18,00	255	4.590,00	4.131,00
Broccoli	20,00	243	4.860,00	4.374,00
Insalate	28,00	195	5.460,00	4.914,00
Fragole	140,00	201	28.140,00	25.326,00
Spinaci	12,00	140	1.680,00	1.512,00

## 4.2 - Criteri di applicazione degli interventi

I criteri di applicazione degli interventi sono i seguenti:

- a) l'intervento può essere limitato a singole varietà della stessa specie;
- b) la dimensione minima alla quale è applicabile l'intervento è costituita dall'appezzamento omogeneo (deve essere distrutta tutta la produzione delle varietà indicate dall'OP e coltivate sull'appezzamento dichiarato);
- c) l'intervento è applicabile se la parcella (appezzamento-varietà) presenta una produzione quali-quantitativa che può definirsi normale. Sono quindi da escludere i casi in cui sono riscontrabili danni riconducibili ad avversità atmosferiche (gelate, grandine, ecc..) e a fitopatologie che comportano una riduzione della produzione superiore al 35%;
- d) la coltura deve essere condotta nel rispetto della normativa sulle buone pratiche agronomiche (GAP) o dei disciplinari di produzione (integrata e non), ove presenti;
- e) l'OP deve indicare il metodo di denaturazione applicato alla singola coltura per rendere i prodotti non più idonei alla commercializzazione (ad es. interrimento, mediante aratura, dell'intera coltura nel caso di ortaggi, stacco dei frutti dalla pianta con immediata frantumazione nell'interfila nel caso di piante da frutto).

Gli Organismi pagatori competenti definiscono preventivamente le condizioni specifiche di denaturazione del prodotto in campo, al fine di evitare problemi di ordine ambientale e fitosanitario.

### **4.3 - Tempistica e gestione tecnico/amministrativa dell'intervento.**

La tempistica e le modalità di gestione tecnica/amministrativa dell'intervento sono definite dagli Organismi pagatori competenti.

L'Organismo pagatore competente effettua, nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), il controllo su tutte le superfici oggetto dell'intervento, prima, durante e dopo l'effettuazione delle operazioni. Il controllo riguarda almeno i seguenti aspetti:

- identità delle parcelle e loro estensione;
- stato della coltura relativamente alle pratiche colturali;
- stato fitosanitario della coltura ed eventuali danni da fattori meteorologici o da selvaggina;
- presenza di erbe infestanti oltre la norma;
- presenza di produzione entro la media per specie e territorio;
- che non siano state fatte asportazioni di prodotto non denaturato;
- corretta ed efficace denaturazione;
- rispondenza della tempistica delle operazioni.

### **5 - Promozione e comunicazione**

L'attivazione degli interventi di promozione e comunicazione, nell'ambito della prevenzione e gestione delle crisi, è possibile previa presentazione di una relazione tecnica contenente l'analisi della possibile situazione e/o previsione di mercato operata dall'OP.

Gli interventi di promozione e comunicazione, da attuare all'interno delle misure di prevenzione e gestione delle crisi, sono complementari ad eventuali altre azioni di promozione e comunicazione, qualora previste nei programmi operativi e in corso ad opera dell'organizzazione dei produttori interessata.

In questo contesto possono essere previsti interventi finalizzati a:

- a) prevenire eventuali crisi di mercato con campagne promozionali dedicate e continuative;
- b) gestione di eventuali crisi di mercato con campagne promozionali specifiche e circoscritte.

### **6 - Assicurazione del raccolto**

I contratti di assicurazione ammessi a contributo diretto sono:

- a) le polizze multirischio sulle rese, e
- b) le polizze volte a contenere l'incremento dei costi per minor conferimento.

Per polizze multirischio sulle rese, si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche ad esse equiparate. La mancata resa è pari alla differenza tra la resa effettiva al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono verificate avversità. Se in uno o più anni si sono verificate avversità, si considerano gli anni immediatamente precedenti.

Per polizze a copertura del maggior costo di gestione in caso di minor conferimento di prodotto si intendono i contratti assicurativi finalizzati alla parziale copertura dei costi fissi dell'OP in caso di minor conferimento dovuto al verificarsi di uno o più degli eventi di cui al successivo paragrafo.

Le suddette forme di assicurazione sono ammesse a contribuzione nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo se l'avvenimento oggetto del contratto è imputabile a calamità naturali o avversità atmosferica ad esse paragonabile e/o a fitopatie e epizootie.

Ai fini della quantificazione del danno subito dal socio, si tiene conto dei prezzi pubblicati annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Le polizze di cui alla lettera a) possono essere integrative, fino alla misura dell'80% del costo dei premi assicurativi, a quelle stipulate, per gli stessi prodotti, sul Fondo di solidarietà nazionale, di cui al Decreto legislativo n. 102/2004.

## **7 - Dinamiche dei prezzi**

Al fine di garantire una completa informazione e conoscenza circa livelli e dinamiche dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, le OP possono svolgere azioni di monitoraggio del mercato in collaborazione con gli Osservatori Prezzi Ortofrutta e/o Quantitativi esistenti.

## **8. Controlli**

L'Agea con propri provvedimenti, concordati in conformità alle disposizioni recate dalla medesima Strategia Nazionale con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce i criteri per l'effettuazione dei controlli, in particolare, quelli di cui agli articoli 110, 111 e 112 del regolamento (CE) n. 1580/2007.

## **9. Sanzioni**

L'Agea con propri provvedimenti, concordati in conformità alle disposizioni recate dalla medesima Strategia Nazionale con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce le modalità applicative delle sanzioni di cui agli articoli da 120 a 123 del regolamento (CE) n. 1580/2007.

\*\*\*\*\*